



PROCURA GENERALE
presso la CORTE d'APPELLO di TORINO

Ufficio del Procuratore Generale

Prot. 1332/sp/2022

Torino, 15 febbraio 2022

OGGETTO: d.l. 7.1.2022, n.1 (G.U. n. 4 del 7.1.2022) – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 – circolare attuativa delle disposizioni applicabili negli uffici giudiziari a decorrere dall'1.2.2022 e dal 15.2.2022

Al Signor Presidente della Corte d'Appello
Al Sig. Presidente del Tribunale per i Minorenni
Al Sig. Presidente del Tribunale di Sorveglianza
Ai Signori Presidenti dei Tribunali del Distretto
Al Sig. Procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i Minorenni
Ai Signori Procuratori della Repubblica del Distretto

e p.c.: Ai Sigg. Prefetti delle Province del Piemonte

Al Servizio per la Sicurezza delle Sedi Giudiziarie
Al Sig. Comandante del Reparto Servizi Magistratura del
Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino
Al Sig. Coordinatore dell'Associazione Carabinieri Volontari
Ai Signori Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati
LORO SEDI

1. Premessa

Il d.l. 7.1.2022 ha introdotto l'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni e altre importanti modifiche alle disposizioni del d.l. 2021, n. 52 sulle quali il 10.1.2022 è già stata diramata una prima circolare attuativa delle norme di immediata applicabilità riguardanti i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato.

Sciogliendo la riserva contenuta in tale circolare si ritiene ora opportuno richiamare l'attenzione sulle disposizioni per le quali è stata prevista un'applicazione differita, a decorrere dall'1.2.2022 e dal 15.2.2022.

2. Le nuove regole per l'accesso negli uffici giudiziari applicabili dall'1.2.2022.



Dall'1.2.2022 e sino al 31.3.2022 chiunque intenda accedere negli uffici giudiziari per fruire dei relativi servizi deve essere titolare di certificazione verde Covid-19, anche se ottenuta a seguito di tampone antigenico o molecolare (c.d. green pass base) con esito negativo (art. 9-bis, co. 1-bis, lett. b), e co. 1-ter, secondo periodo, del d.l. 2021, n. 52, introdotto dall'art. 3, co. 1, lett. a), n. 1, del d.l. 2022, n. 1).

Sono esclusi dalla limitazione e possono, quindi, accedere nella sede giudiziaria anche se non siano in possesso del c.d. green pass base:

a) i testimoni e le parti del processo (art. 9 sexies, co. 8, del d.l. 2021, n. 52, introdotto dall'art. 3, co. 1, lett. b), n. 2, del d.l. 2022, n. 1);

b) i soggetti di età inferiore ai 12 anni e quelli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (art. 3, co. 1, lett. a), n. 2, del d.l. 2021, n. 52);

c) i soggetti che si rechino in ufficio per esigenze di giustizia, ma solo nei seguenti casi (art. 1, co. 1, lett. d), del D.P.C.M. 21.1.2022 sulla base di quanto previsto dall'art. 9-bis, co. 1 bis, lett. b) del d.l. 2021, n. 52):

c.1) per la **presentazione indifferibile e urgente** di denunce in qualità di vittime di reato;

c.2) per richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci;

c.3) per lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Rimangono ferme le disposizioni vigenti che già in precedenza subordinavano l'accesso nell'ufficio alla titolarità di certificazione verde Covid-19 di base per i magistrati, il personale amministrativo e per chiunque vi svolga, a qualsiasi titolo, la propria attività di lavoro, **nonché per i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato.**

3. Le nuove regole per l'accesso negli uffici giudiziari applicabili dal 15.2.2022.

A decorrere dalla data del 15.2.2022 entrano in vigore anche le nuove disposizioni sull'obbligo vaccinale generalizzato per gli ultracinquantenni (art. 4-quater del d.l. 2021, n. 44, introdotto dall'art. 1 del d.l. 2022, n. 1) il cui assolvimento costituisce condizione per l'accesso nei luoghi di lavoro (o, ove si svolge attività lavorativa) anche per i soggetti di cui all'art. 9-quinquies, co. 1 e co. 2, del d.l. 2021, n. 52 (personale amministrativo e soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività di lavoro negli uffici giudiziari) e per quelli di cui all'art. 9-sexies, co. 1 e co. 4, del d.l. 2021, n. 52 (**magistrati, anche onorari, difensori, consulenti, periti e altri ausiliari**) così come previsto dall'art. 4-quinquies del d.l. 2021, n. 44, introdotto dall'art. 1 del d.l. 2022, n. 1.

Conseguentemente, a decorrere dal 15.2.2022, per l'accesso nelle sedi giudiziarie dei soggetti ultracinquantenni rientranti in tali categorie (personale amministrativo, soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività di lavoro negli uffici giudiziari, magistrati, anche onorari, difensori, consulenti, periti e altri ausiliari) **non è più sufficiente il c.d. green pass di base rilasciato anche in seguito a tampone, ma è richiesta la titolarità del c.d. "green pass rafforzato" e cioè:**

a) di certificazione verde Covid- 19, rilasciata sulla base **di effettuata vaccinazione al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;**

b) di certificazione verde Covid- 19 rilasciata per avvenuta guarigione.

4. Controlli e accertamento delle violazioni

Alla verifica delle condizioni richieste per l'accesso, secondo le disposizioni che precedono, a decorrere dall'1.2.2022 e dal 15.2.2022, procederà il personale di vigilanza con le modalità di accertamento della titolarità della certificazione verde COVID-19; nonché gli appartenenti alla Associazione Carabinieri Volontari, già individuati. Categorie previste dalle precedenti direttive, rimettendo la soluzione dei casi dubbi al Responsabile del Servizio per la Sicurezza della Procura Generale della Repubblica ed allo stesso Procuratore Generale.

Si conferma la designazione della Società ISSV s.p.a. (per le sedi di Torino), che gestisce e garantisce i controlli (anche di sicurezza), quale responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del Codice della privacy.

Per i Sigg. Avvocati ultracinquantenni è, ovviamente, sospesa, *protempore*, la validità del c.d. "lasciapassare agevolato". Analogamente per i Sigg. Notai e Commercialisti.

Così anche per i Sigg. Magistrati, il Personale Amministrativo, gli appartenenti alla Sezione di Polizia giudiziaria (nonché quello aggregato o distaccato presso i singoli Uffici, come meglio specificato nel provvedimento del 10.1.2022, citato) ultracinquantenni.

SI SPECIFICA CHE L'OBBLIGO SI CONCRETIZZA A PARTIRE DAL GIORNO DEL COMPIMENTO DEL CINQUANTESIMO ANNO.

Le persone appartenenti alle categorie indicate e che abbiano interesse, nell'imminenza del compimento del 50° anno, potranno, dimostrando, su base assolutamente volontaria, lo status vaccinale "rafforzato" e richiedere il rilascio di un nuovo "lasciapassare agevolato".

Il personale addetto al controllo provvederà al controllo del documento di identità per la verifica della appartenenza alla fascia di età "under 50" o "over 50".

Rimangono ferme le competenze previste per l'accertamento delle violazioni e le deleghe già rilasciate ai fini del controllo presso le sedi giudiziarie diverse da quella centrale.

Nell'esercizio della delega, le Autorità individuate (anche a livello circondariale) saranno responsabili in ordine alla effettuazione dei controlli da parte dei soggetti dei quali materialmente si avvalgono; con essi saranno responsabili del trattamento dei dati ed ancora in ordine all'accertamento delle violazioni ed alla trasmissione dei relativi verbali al Prefetto competente per territorio, per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 4 commi 1, 3, 5 e 9, del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito in legge 22 maggio 2020 n. 35; dandone, sempre e comunque, comunicazione al Procuratore Generale.

La presente circolare formerà oggetto di diramazione interna nell'ambito di ogni ufficio, sarà pubblicata sui siti internet istituzionali.

**Il Procuratore Generale
Francesco Enrico SALUZZO**